



Lavoro accessorio

Con **lavoro accessorio** si è inteso regolamentare quelle prestazioni lavorative non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite prettamente economico e dal pagamento attraverso dei **voucher**.

Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, nell'ottica di una maggiore tutela del lavoratore.

Per contratto di lavoro accessorio si intende l'insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 7.000 netti (€9.333 lordi) nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell'anno civile per ciascun lavoratore.

Il Decreto Legislativo n. 81/2015 ha confermato il venire meno così della caratteristica dell'occasionalità - già eliminata dal Decreto Legge 76/2013 - e la possibilità che il lavoro accessorio possa essere usato per qualsiasi tipo di attività.

Il lavoro accessorio si utilizza, quindi, in diversi ambiti: agricolo, commerciale, turistico, dei servizi, della **Pubblica Amministrazione**, rispettando comunque i vincoli di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa di settore, oppure, dai patti di stabilità interni.

I percettori di cassa integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito, in qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, potranno lavorare con contratto di lavoro accessorio per un compenso massimo di € 3.000 netti nell'anno civile. Tale limite per l'anno 2015, è da intendersi comprensivo anche delle prestazioni di lavoro accessorio già rese dal 1° gennaio 2015 al 24 giugno 2015. L'INPS è incaricato a detrarre la contribuzione figurativa dalle misure di sostegno, conguagliando con gli accrediti contributivi derivanti dal lavoro accessorio.

Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere al lavoro accessorio, secondo una regolamentazione speciale che sarà individuata da un apposito decreto ministeriale.

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

I compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Il **pagamento** della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti **voucher (o buoni lavoro)** che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Con la Circolare n.4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 gennaio 2013, sono state fornite alcune indicazioni operative per il personale ispettivo sul lavoro accessorio.

Le aziende agricole che superano **7.000 €** di fatturato l'anno possono ricorrere al lavoro accessorio soltanto per le **attività di carattere stagionale** e utilizzare soltanto tre tipologie di prestatori: i pensionati, gli studenti tra i 16 e i 25 anni nei periodi di vacanza, iscritti ad un ciclo scolastico o universitario e, anche per il 2014, i percettori di

prestazioni a sostegno del reddito.

Nel settore agricolo, il lavoro accessorio si applica:

- alle attività lavorative occasionali di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani under25. Per questi ultimi è necessario che l'attività sia compatibile con gli impegni scolastici, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, mentre potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari;
- alle attività agricole svolte a favore di piccoli produttori agricoli (aziende agricole che hanno un volume d'affari non superiore a € 7.000) che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

In generale, è vietato ricorrere al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi. In un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, saranno individuate specifiche deroghe.

Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le previgenti disposizioni che prevedevano un ricorso al lavoro accessorio nel limite del € 5000 (5060 netti) per la totalità dei committenti e di € 2.000 per ciascun singolo committente.

Infine, sarà prossimamente possibile l'invio della comunicazione di inizio prestazione in modalità telematica alla DTL competente. Come indicato nella [Nota direttoriale del 25 giugno 2015](#), fino a quando non saranno definite le nuove procedure, le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli Istituti previdenziali con le attuali modalità.

Maggiori chiarimenti sul lavoro accessorio e sull'utilizzo dei voucher a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015 sono stati forniti dalla [Circolare INPS n.149/2015](#).

I voucher o buoni lavoro

I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare sistema per il pagamento delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio che incorporano il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all'INPS.

Il **valore nominale** di un buono lavoro è di 10 euro e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il **valore netto** del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del prestatore, è pari a **7,50 euro**. E', inoltre, disponibile un buono "multiplo", del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili e un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili. Il valore netto del buono "multiplo" da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2015 il valore nominale del buono orario è fissato ancora in 10 euro, fatto salvo nel settore agricolo dove è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La norma ha, inoltre, disciplinato che i buoni lavoro devono essere:

- orari
- numerati progressivamente

- datati.

La Circolare n.4/2013 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, pur se il compenso per lavoro accessorio è esente da imposizione fiscale e **non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato**, può concorrere alla determinazione del reddito annuo necessario per ottenere il permesso di soggiorno, ricordando che tale reddito dovrà essere superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

La circolare n.4 precisa inoltre che il **criterio per la determinazione del compenso** del lavoratore accessorio si misura sulla prestazione oraria per evitare che con un singolo voucher da 10 euro si possano retribuire più ore, mentre una singola ora di lavoro accessorio potrà essere retribuita anche con più voucher.

Il **superamento del limite** quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata possono **trasformare** il contratto di lavoro accessorio in rapporto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato**.

Dal giorno successivo all'acquisto dei Buoni Lavoro e prima dell'inizio della prestazione, il datore di lavoro deve comunicare all'INPS il proprio codice fiscale/partita IVA, la tipologia di committente/di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione (indicando i giorni o periodi di effettiva prestazione). La comunicazione può avvenire:

- telefonando al **Contact Center INPS-INAIL 803164** gratuito da rete fissa (o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico)
- collegandosi al **sito www.inps.it** e attivare la connessione alla pagina Lavoro Accessorio
- andando personalmente in una **sede INPS**.

L'operazione di comunicazione è indispensabile per l'**attivazione del buono lavoro**, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi e vale per l'assicurazione anti-infortunistica a fini INAIL; la mancata comunicazione comporta l'applicazione della 'maxisanzione', di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010.

Le modalità di riscossione e la loro tempistica variano rispetto al canale di acquisto. Di fatto, i prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro **entro due anni** (per i voucher distribuiti dalle sedi INPS e per quelli acquistati presso uno sportello postale) **o entro dodici mesi** (per i voucher acquistati presso tabaccherie, banche popolari abilitate o tramite il servizio di Internet Banking del Gruppo Intesa San Paolo) **dal giorno dell'emissione**.

L'**Allegato alla Circolare INPS n.149/2015** illustra la procedura per l'utilizzo telematico dei buoni lavoro a seguito del Decreto Legislativo n.81/2015.

- Buoni cartacei

Il Decreto Legislativo n.81/2015 ha previsto per i committenti imprenditori o liberi professionisti, l'obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche. Possono pertanto accedere alla modalità cartacea i committenti non imprenditori o professionisti.

L'INPS ha fornito un vademecum per la distribuzione dei Buoni cartacei presso le proprie sedi.

Chi li riceve deve convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. A questo punto il procedimento termina con il versamento, automatico, dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore.

Se si tratta di un minorenne, deve presentare anche un'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.

- Buoni telematici

Nel caso di buoni telematici, per la loro riscossione bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell'Inps. Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:

- sportelli Inps;
- nel sito Inps, seguendo le indicazioni del Manuale fornito dall'Istituto;

- contact center Inps/Inail (numero gratuito da numero fisso 803164 oppure da cellulare al n. 06/164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

Avvenuto l'accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto. La sottoscrizione dell'INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.

- Buoni acquistati presso gli Uffici Postali

Presso tutti gli uffici postali sono in vendita i Buoni Lavoro del valore nominale di 10 €, o buoni multipli del valore nominale di 20 € e 50 €, disponibili in carnet di 25 buoni. Per l'acquisto è previsto il versamento all'ufficio postale della **commissione** di 2,50 € (+ IVA) per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet).

Il datore di lavoro può acquistare i Buoni Lavoro (in contanti o tramite Postamat) presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale. Il limite giornaliero di acquisto è pari a 5.000 € lordi.

La **riscossione** dei Buoni Lavoro può avvenire presso tutti gli uffici postali a partire **dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione** di lavoro accessorio ed **entro due anni dal giorno dell'emissione**.

Il prestatore, al momento della riscossione presso l'ufficio postale, deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria - per la verifica del Codice Fiscale - e con un documento di identità valido.

Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore dovrà rivolgersi alla sede INPS.

- Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate

E' possibile riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all'iniziativa. Per l'elenco completo clicca qui.

L'operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio fino a un anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro. Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria definitiva o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.

- Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati

L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e l'INPS, a partire dal 2011, hanno siglato delle convenzioni per l'erogazione dei voucher lavoro accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale e, attualmente, il servizio di vendita e riscossione è attivo presso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati.

I Buoni Lavoro sono riscuotibili, presso gli sportelli delle banche abilitate, presentando il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento, a partire dalla ventiquattresima ora successiva al termine della prestazione di lavoro accessorio e fino ad un anno dall'emissione. Prima del pagamento, l'operatore di sportello controlla che i dati del lavoratore corrispondano a quanto dichiarato dal datore di lavoro all'INPS. A pagamento avvenuto viene rilasciata un ricevuta di pagamento a notifica dell'operazione svolta.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi INPS.

- Buoni acquistati tramite il servizio di Internet banking Intesa San Paolo e riscossi presso i tabaccai

Dal 6 giugno 2014, i buoni Lavoro si possono acquistare tramite il servizio di Internet banking delle Banche del gruppo **Intesa Sanpaolo** ed essere riscossi in contanti presso la rete delle tabaccherie convenzionate con Banca ITB.

Tramite questa modalità, il datore di lavoro può **acquistare** il numero dei buoni di cui ha bisogno - di qualsiasi importo **fino a 500 €** - e addebitarne il costo sul conto corrente, effettuando poi direttamente la stampa del voucher.

I lavoratori potranno **riscuotere** i buoni in contanti presso le tabaccherie abilitate, per un importo **massimo di 500 €**, dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro un anno dal giorno dell'emissione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi esibendo - per la verifica del Codice Fiscale - la propria Tessera Sanitaria definitiva o il tesserino magnetico del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d'identità elettronica. Effettuato il pagamento viene rilasciata un ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore. Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.